



## Regolamento per l'affido familiare

### Art. 1

Il presente regolamento individua le procedure e gli impegni necessari per poter dare attuazione a quanto previsto dalla L. 04 maggio 1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" successivamente modificata ed integrata dalla L. 149/2001.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, il Comune di Castel Gandolfo, per attuare il "Diritto del minore ad una famiglia" (titolo assunto dalla L. 184/83) definisce le seguenti regole.

### Art. 2

L'affido familiare viene attivato nell'esclusivo interesse e benessere del minore dopo attenta valutazione della situazione familiare e/o su disposizione dell'autorità giudiziaria competente.

Il servizio viene svolto dai Servizi Sociali comunali tramite l'attività professionale dell'assistente sociale.

I Servizi Sociali potranno avvalersi della collaborazione di associazioni di famiglie affidatarie e del volontariato presenti sul territorio.

Le tipologie di affido familiare vengono definite come di seguito:

- a. affidamento giudiziale (quando disposto dall'autorità giudiziaria)
- b. affidamento consensuale (quando concordato con la famiglia di origine)
  1. affidamento residenziale (quando prevede la permanenza H24 e per periodi continuativi presso la famiglia affidataria)
  2. affidamento diurno (quando prevede la permanenza presso la famiglia affidataria per le sole ore diurne)
  3. affidamento-famiglia di appoggio (quando la permanenza del minore presso la famiglia affidataria è limitata a brevi periodi e/o a poche ore settimanali).

### Art. 3

Le famiglie affidatarie, possibilmente con figli minori, le comunità di tipo familiare o le persone singole dovranno essere riconosciute in possesso di buone capacità affettive ed educative e dovranno essere selezionate e valutate con il supporto del Polo Affidi della Provincia di Roma o di analoghi soggetti.

### Art. 4

Gli affidatari si impegnano a:

- provvedere alla cura, mantenimento, istruzione, educazione del minore in affido
- mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale, validi rapporti con la famiglia di origine in relazione ai bisogni del minore e tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche, affettive, di socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine ai fini di favorire il suo rientro in famiglia

- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della famiglia di origine

#### Art. 5

Le famiglie di origine si impegnano a:

- favorire, anche in collaborazione con gli operatori del servizio sociale e con gli affidatari, il rientro del minore in famiglia
- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore definiti dal servizio sociale in sede di abbinamento bambino-famiglia, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 6

Il minore ha diritto a:

- essere adeguatamente preparato ed ascoltato, oltre ad avere le informazioni necessarie alla comprensione del progetto che lo riguarda;
- mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, laddove non vi siano motivazioni contrarie;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche a conclusione del progetto di affidamento, laddove non vi siano motivazioni contrarie;
- essere accolto nella famiglia affidataria più adeguata a rispondere alle proprie esigenze;
- ottenere cura, mantenimento, educazione ed istruzione;
- essere accolto in un'abitazione organizzata in spazi idonei alle proprie esigenze;
- essere seguito nella propria evoluzione, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine;
- avere la massima discrezione circa la propria situazione e quella della famiglia d'origine;
- al rispetto delle proprie idee religiose.

#### Art..7

L'affidamento del minore è proposto dall'assistente sociale che, dopo aver esperito gli adempimenti previsti dalla legge, predisponde una relazione nella quale dovranno essere riportati gli elementi relativi ai motivi dell'affidamento, alla idoneità della famiglia affidataria, alla durata dell'affidamento, all'eventuale contributo da assegnare alla famiglia affidataria stessa.

La relazione sarà predisposta sulla modulistica approvata ed adottata dal Distretto Socio-Sanitario Rm/H2.

Alla relazione saranno, inoltre, allegati gli atti di consenso e di impegno che dovranno essere siglate dalle famiglie di origine ed affidataria (predisposti sulla modulistica approvata ed adottata dal Distretto Socio-Sanitario Rm/H2).

L'atto dispositivo dell'affido familiare, predisposto sulla modulistica approvata ed adottata dal Distretto Socio-Sanitario Rm/H2, è firmato dal Sindaco e trasmesso al Giudice Tutelare come da L. 184/83.

#### Art. 8

Al soggetto affidatario può essere erogato un contributo economico (assegno di base giornaliero) finalizzato a coprire, anche se solo parzialmente, le spese di mantenimento ed istruzione del minore.

Il contributo verrà definito nel rispetto dello schema di seguito riportato.

L'assegno di base, è stato definito nella seguente misura:

- Euro 21,00 al giorno per gli affidatari con un indicatore ISEE pari o inferiore ad Euro 25.000,00;

- Euro 16,00 al giorno per gli affidatari con un indicatore ISEE compreso tra Euro 25.000,00 ed Euro 40.000,00;
- Euro 10,00 al giorno per gli affidatari con un indicatore ISEE superiore ad Euro 40.000,00

L'indicatore ISEE si riferisce al nucleo familiare della famiglia affidataria, prima dell'inserimento del minore.

Il contributo verrà ridotto nei seguenti casi e per seguenti importi:

- |  |   |
|--|---|
| - affidamento diurno                           | riduzione dell'assegno di base del 40%                              |
| - famiglia d'appoggio                          | riduzione dell'assegno di base del 60%                              |
| - affido di 2 o più fratelli a stessa famiglia | riduzione dell'assegno di base del 10%<br>(a partire dal 2° minore) |

#### Art. 9

La vigilanza sull'affidamento familiare è attribuita al servizio sociale che ha proposto l'intervento in collaborazione con il servizio sociale competente per territorio qualora la famiglia affidataria risieda in altro comune.

#### Art. 10

Quando vengono meno le condizioni e le prescrizioni per l'affidamento familiare, il servizio sociale predispose il decreto sindacale che cessa l'affidamento.

#### Art. 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Le norme previste dal presente regolamento si applicano anche agli affidi già in essere, modificando, se necessario, il contenuto degli accordi gli assunti.